



LEGAMBIENTE

CIRCOLO DI CASERTA

“Osservazioni al Regolamento comunale per il verde pubblico e privato. Proposta al Consiglio Comunale con Delibera n.ro 96 del 10/07/2019”

1- PREMESSA

In linea con le tendenze politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità, l'Italia si è dotata recentemente di un'apposita legge in materia di verde pubblico.

In data 10 Marzo 2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto **“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”**

Tale documento legislativo nasce dalla necessità di provvedere alla revisione del precedente decreto 13 dicembre 2013, in ragione dell'evoluzione della normativa sulla protezione del capitale naturale e sul valore dei servizi ecosistemici e della necessità di adottare un approccio sistemico e integrato, affrontando la gestione del verde pubblico nell'ambito di una visione strategica del ruolo che lo stesso può avere per l'ambiente urbano e per la collettività, intervenendo direttamente sui seguenti ambiti:

- a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente;
- b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- c) fornitura di prodotti per la gestione del verde.

Vista quindi, la proposta di “Regolamento comunale per il verde pubblico e privato” – Proposto ad approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n.ro 96 del 10/07/2019, l'**Associazione Legambiente di Caserta**, in ottica di collaborazione, ha eseguito un'analisi della delibera di giunta allo scopo di verificare la coerenza con il decreto ministeriale.

2- Osservazioni

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 – “Principi generali e finalità del Regolamento”, si ritiene opportuno che debbano essere riportate con maggiore dettaglio le modalità con le quali la cittadinanza possa esprimere il proprio impegno. Si dovrebbe aggiungere un articolo con il quale vengano riportate in dettaglio le modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni, nonché le modalità di promozione e sensibilizzazione della cultura del Verde e le modalità di affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

Art. 2 - Campo di applicazione. La proposta di regolamento andrebbe integrata con un riferimento alla “tutela e gestione delle alberature di pregio”, la quale però necessita di un censimento comunale delle alberature monumentali e di pregio, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/2013 e dall'art. 9 del Decreto 23/10/2014. Risulta infatti insufficiente quanto riportato anche nell'Art. 8 del Regolamento, il quale riduce l'argomento alla sola definizione di una area di rispetto delle alberature monumentali. Si propone pertanto di attivarsi alla realizzazione di un progetto comunale finalizzato al censimento delle alberature monumentali e di pregio, al fine di identificarli, caratterizzarli e riportarli in un apposito elenco, corredato di georeferenziazione di ogni singolo soggetto. A tal proposito si propone di dotare il regolamento di una apposita scheda per la segnalazione di una alberatura monumentale o di pregio.

TITOLO 2 – NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

Art. 5 – Tutela e valorizzazione delle alberature stradali - comma 4. Si evidenzia la necessità di dotare il Regolamento di un elenco di specie “Autoctone” consigliate per la realizzazione di nuovi impianti e di un allegato di specie sconsigliate in quanto “Alloctone”. Ciò è necessario al fine di ridurre il rischio di introdurre specie non adatte al contesto paesaggistico o alle condizioni pedoclimatiche oltre che soggette a patologie e attacchi parassitari per i quali non sono ancora disponibili cultivar resistenti oppure perché alloctone con una spiccata tendenza all'invasività. Specie non autoctone, possono però essere utilizzate qualora il progetto della sistemazione a verde lo renda necessario e motivato, come nel caso di restauri filologici di giardini storici e di collezioni botaniche.

Art. 7 – Potature. Si propone di dotare il Regolamento di un allegato tecnico, in grado di fornire norme, indicazioni e modalità di potatura, da fungere come vero e proprio “**Manuale comunale per la potatura del Verde Urbano**”.

Inoltre, si rende opportuno introdurre un comma nel medesimo articolo, circa le modalità di riutilizzo degli scarti di potatura, escludendo pratiche quali: trattamento come rifiuto e incenerimento, ma incentivando pratiche orientate alla valorizzazione e riutilizzo dei residui organici vegetali (cippatura, pellettizzazione, compostaggio), nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di trattamento e riutilizzo degli sfalci e dei residui di potature del verde pubblico e privato, che li esclude dal circuito dei rifiuti.

Art. 8 – Tutela dell’area di rispetto delle alberature esistenti. Si propone di integrare l’articolo, illustrando più nel dettaglio le modalità di determinazione dell’area di rispetto delle alberature, introducendo il concetto di prendere in considerazione come area di rispetto, la circonferenza della chioma proiettata al suolo.

Art. 10, comma 3. Sarebbe opportuno, come indicato dalle Linee Guida ministeriali, riportare le modalità di intervento ed eventuale ripristino in caso di manomissione o danneggiamento di alberi ed aree verdi con relativa stima del danno, omnicomprensiva dei costi di intervento, e calcolo dei risarcimenti, fermo restando il regime sanzionatorio disposto dall’Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Difesa fitosanitaria. Rispetto alla lotta antiparassitaria obbligatoria, prevista per

- Cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
- Processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*).

Sarebbe opportuno integrare il Regolamento con una scheda tecnica, quale strumento di guida al trattamento di tali fitoparassiti, facendo riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012: "**Misure di emergenza per la prevenzione , il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano**" causato dal *Ceratocystis fimbriata* e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa 17 nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale, nonché dal Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007, "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*" e s.m.i.

Inoltre, rispetto alle normative vigenti in materia di trattamenti fitosanitari, sarebbe opportuno specificare il rimando all’adozione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (cfr. in particolare l’allegato III al decreto legislativo):

- Tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
- Tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti;
- Utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Devono essere, inoltre, garantiti l’informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo «Misure per la riduzione

dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» e successive modificazioni ed integrazioni.

Andrebbe riportato, inoltre, che nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, dovrebbe essere assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Fondamentale, infine, riportare che chiunque esegua trattamenti fitosanitari, debba essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Caserta 8/05/2020